

499

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge)	16
Missioni valevoli nella seduta del 27 luglio 2004	3	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato)	19
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 6 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	30
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 7 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	40
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 8 – Proposta emendativa riferita all'articolo 1 del disegno di legge)	58
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6	(Sezione 9 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	58
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 10 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa)	60
Nomine ministeriali (Comunicazione)	6	(Sezione 11 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa)	60
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 12 – Proposta emendativa riferita al titolo)	61
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	7	(Sezione 13 – Ordini del giorno)	61
Disegno di legge di conversione S. 2978 (Approvato dal Senato) n. 5150	8	Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2145-B	68
(Sezione 1 – Questione pregiudiziale)	8	(Sezione 1 – Articolo unico e relative proposte emendative)	68
(Sezione 2 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	9		
(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	15		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta del 27 luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti l'albo dei promotori finanziari » (5186);

PERROTTA: « Disposizioni in materia elettorale » (5187).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Modifica dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno » (5085) *Parere delle Commissioni IV e VII;*

OSVALDO NAPOLI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del presidente della provincia » (5132).

II Commissione (Giustizia):

ANNUNZIATA e FANFANI: « Norme sulla riparazione dell'ingiusta detenzione » (4960) *Parere delle Commissioni I e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

STRADELLA: « Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di introduzione di un sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici » (5134) *Parere delle Commissioni I, II e XIV;*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » (5138) *Parere delle Commissioni I, II, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

MORGANDO: « Disposizioni per la realizzazione del progetto « IGNITOR » per la fusione dell'idrogeno pesante » (5128) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per gli esercizi dal 2000 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 260).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per gli esercizi dal 2001 al 2003.

Alla determinazione sono allegati documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 261).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 23 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per gli esercizi 2002 e 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 262).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della

concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Lino Luigi SENTIERI (in arte Joe Sentieri), cantante.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della concessione d un assegno straordinario vitalizio a favore del professor Lionello FERRARI, cardiocirurgo.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere del 19 luglio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea COLA n. 9/4903/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile 2004, concernente iniziative normative per estendere i benefici della legge n. 126 del 2004 in caso di prescrizione e Anna Maria LEONE ed altri n. 9/2579-B/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2003, concernente il riconoscimento ai fini previdenziali dei servizi prestati all'estero da dirigenti pubblici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

la comunicazione relativa al decreto ministeriale, in data 20 luglio 2004 concernente la ripartizione del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, contratti dai soppressi dipartimenti dell'amministrazione finanziaria, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla III Commissione permanente (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, la comunicazione relativa al decreto ministeriale, in data 2 luglio 2004 concernente le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni del fondo per gli investimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

tre decreti in data 12 febbraio, 23 marzo e 7 giugno 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente Affari costituzionali*);

un decreto in data 19 luglio 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*);

un decreto in data 27 maggio 2004 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

due decreti in data 13 luglio del ministro delle infrastrutture e trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto in data 26 maggio 2004 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 8 gennaio 2004, due decreti in data 19 maggio 2004 ed uno in data 9 giugno 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 19 luglio 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 27 maggio 2004 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

un decreto in data 17 giugno 2004, un decreto in data 18 giugno 2004 ed un decreto in data 23 giugno 2004 del ministro delle infrastrutture e trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 23 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica dello scioglimento dei consigli comunali di Elice (Pescara), Ceglie Messapica (Brindisi), Mariugliano (Napoli), Pozzilli (Isernia), Gragnano (Napoli) e Thiesi (Sassari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Liguria, con lettera in data 21 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003-2004 (doc. CXCIX n. 14).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni relative al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

al dottor Ernesto Battisti l'incarico di direttore dell'ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura;

al dottor Federico Fauttilli l'incarico di direttore dell'ufficio per la strategia del mercato interno e per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica;

al dottor Giuseppe Morreale l'incarico di direttore dell'ufficio per le politiche sociali e culturali;

al dottor Emilio Vitullo un incarico di direttore dell'ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2978 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONI DI DELEGA LEGISLATIVA E DI PROROGA DI TERMINI (APPROVATO DAL SENATO) (5150)

(A.C. 5150 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premessi che:

le materie oggetto del decreto-legge e quelle inserite nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione sono tra loro estremamente diverse e disomogenee (contratti di lavoro a tempo determinato dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL; misure relative alla Croce Rossa e alla Società Dante Alighieri; normative tecniche in materia di costruzioni e tanto altro) e non tutte « necessarie ed urgenti » come richiesto dall'articolo 77 della Costituzione (ad esempio l'articolo 2 del decreto che prevede un regime agevolato per la società Dante Alighieri; la nomina dei presidenti delle Autorità portuali, di cui all'articolo 6, è questione assai rilevante che coinvolge altri livelli istituzionali e non deve essere disciplinata tramite un decreto-legge);

il disegno di legge di conversione prevede inoltre, all'articolo 2, le proroghe di deleghe già scadute e il conferimento di nuove deleghe;

la Corte costituzionale ha più volte censurato l'evidente mancanza dei presup-

posti costituzionali di necessità ed urgenza (vedi, ad esempio, le sentenze n. 341 del 2003 e n. 6 del 2004) mentre nel messaggio di rinvio relativo alla legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, sul settore zootecnico, intervenuto il 29 marzo 2002, il Presidente della Repubblica, soffermandosi sulla questione del rispetto delle norme di cui all'articolo 77 della Costituzione e di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, ha fatto presente che esso si impone per il decreto-legge come per la legge di conversione; relativamente alla legge n. 400 del 1988, ha osservato che « pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata » e ha invitato, per un verso, il Governo sia a seguire « criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge » e successivamente a vigilare, nella fase dell'esame parlamentare, « allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali » posti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988; per altro verso, le Camere, e segnatamente le Commissioni competenti, in sede primaria e in sede consultiva, a esercitare « identica e rigorosa vigilanza ». Nello stesso messaggio il Presidente della Repubblica ha rilevato inoltre che l'inserimento di una disposizione nella legge di

conversione volta a prorogare un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa costituisce « una evidente illogicità giuridica »;

in materia di funzioni amministrative, è principio costituzionale previsto dall'articolo 118 che esse rimangano sempre al livello più basso e risalgano allo Stato solo quando vi siano evidenti ragioni che consigliano ed impongono l'unitarietà nell'esercizio della funzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 e da altre varie sentenze successive, ha evidenziato che nell'attuale impianto del Titolo V della Costituzione l'intesa sia un elemento fisiologico e normale, nel senso che l'intesa tra Stato e regioni debba essere trovata necessariamente, quindi la norma di cui all'articolo 6 si pone in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 5150.

n. 1. (nuova formulazione). Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Rosato, Damiani, Maran.

(A.C. 5150 – Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato). – 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 feb-

braio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001, un assegno personale pensionabile di rioridino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore capo e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di Sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

***1-quater. 05.** Lucidi, Molinari, Amici, Leoni, Bressa, Boato, Mascia.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. *(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).* — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 3 1-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001, un assegno personale pensionabile di rioridino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore capo e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di Sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a

5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

***1-quater. 08.** D'Alia.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato). — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico, capo della polizia di stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo nelle qualifiche, rispettivamente di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 del presente articolo sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i

posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 53 del 2001, sono attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 757.000, per l'anno 2004 e di euro 49.000 per l'anno 2005.

1-quater. 06. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Lucidi, Molinari.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. — (Disposizioni relative al processo di valorizzazione dirigenziale dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, in vista del riordinamento complessivo della carriera e per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stanziati 30 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quater. 01. Lucidi, Bressa, Rosato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al fine del sostegno e del rilancio dell'economia mediante gli eventi culturali del programma « Genova capitale europea della cultura », d'intesa con le amministrazioni interessate, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa annua di euro 2.500.000 a favore del Teatro comunale dell'opera « Carlo Felice » di Genova, a decorrere dall'anno 2004.

2. Agli oneri ci cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. 01. Burlando, Grignaffini, Carli, Chiaroni, Capiteli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Penacchi, Visco, Amici, Leoni, Bressa.

ART. 3-quinquies.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali).

Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies. — *(Reclutamento dei dirigenti delle scuole).* 1. Il numero di posti da mettere a bando nel primo corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici è rideterminato, aggiungendo ai 1.500 posti già autorizzati dal Ministero dell'Economia:

a) il 50 per cento di quelli vacanti e disponibili alla data del 1° settembre 2004, dopo la nomina dei vincitori del primo corso-concorso riservato;

b) l'ulteriore 50 per cento delle sedi che si renderanno presumibilmente vacanti nel periodo successivo e fino a tutto il 1° settembre 2008. Ai fini di tale calcolo, si assume come base di partenza il numero medio annuo delle cessazioni dal servizio, calcolato sul periodo compreso fra il 1° settembre 2001 ed il 31 agosto 2004, moltiplicato per quattro.

2. È indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un secondo corso-concorso riservato, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui viene assegnato un numero di posti pari a quelli aggiunti al primo corso-concorso ordinario ai sensi del comma precedente. A tale corso-concorso riservato sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto in anni precedenti, o ricoprono alla data del bando, incarichi di presidenza, di qualunque durata.

3. Ai candidati ammessi al corso-concorso riservato di cui al comma 2, che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato, ma non abbiano conseguito la nomina, è riconosciuto un credito formativo. Tale credito formativo consiste nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel corso-concorso precedente, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

4. Ai candidati che abbiano superato la preselezione per titoli prevista per il primo corso-concorso ordinario e che abbiano in precedenza superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato, ma non abbiano conseguito la nomina, è parimenti riconosciuto un credito formativo. Tale credito formativo consiste nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove,

successive alla preselezione, previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel corso-concorso riservato, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

5. Il corso di formazione (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 165/01) per il corso-concorso ordinario, di cui ai commi precedenti, non deve eccedere la durata complessiva di sei mesi.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, non sono conferiti incarichi di presidenza ad aspiranti che non li abbiano già ricoperti in anni precedenti.

7. A decorrere dal termine del primo corso-concorso ordinario, non si fa più luogo al conferimento di alcun incarico di presidenza. Per la copertura delle sedi vacanti e disponibili, si utilizzano parallelamente le graduatorie di merito del predetto corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato di cui ai commi precedenti.

8. Per la copertura delle sedi di dirigenze scolastiche di fatto vacanti per almeno un anno scolastico, ma non disponibili, si ricorre all'istituto della reggenza. In subordine, si conferiscono incarichi di durata annuale agli idonei inclusi nelle predette graduatorie di merito.

9. Per la copertura di sedi di dirigenza scolastica vacanti per una durata inferiore all'anno scolastico, si ricorre unicamente all'istituto della reggenza.

10. Le graduatorie di merito del primo corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato conservano validità fino ad esaurimento.

3-quinquies. 01. Santulli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (Promozione della ricerca in campo navale). 1. Al fine di consoli-

dare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 10 gennaio 2004-31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 10 agosto 2002, n. 166.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 01. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (*Finanziamento dei programmi di ricerca navale*). 1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, approva i programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (Cetena) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005.

2. Ai programmi di cui al 1o comma si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di euro 2,5 milioni annui a decorrere dal 2004.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ammontante nel triennio 2004-2006 a complessivi euro 7,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 4.2.3.1. (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 1° agosto, n. 166.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 02. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 8-septies aggiungere il seguente:

ART. 8-septies. 1. — 1. All'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « otto mesi ».

8-septies. 01. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies.1. — 1. A partire dall'anno scolastico 2004-2005 il personale delle cooperative stabilizzato ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e che ha svolto nel quinquennio trascorso mansioni proprie del collaboratore scolastico (bidello), è assorbito nell'organico del personale ATA a tempo indeterminato.

8-quinquiesdecies. 02. D'Alia, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Allo scopo di assicurare l'indispensabile prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, le università possono richiedere, a fronte di comprovate esigenze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la deroga al rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di ateneo.

8-sexiesdecies. 011. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Le università statali, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già accantonati nei bilanci d'ateneo per la copertura degli esiti concorsuali, sono autorizzate ad assumere, con decorrenza dal 1° novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, bandite dall'università di appartenenza.

2. L'attuazione del comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

8-sexiesdecies. 012. Martella, Tocci, Leoni, Boato, Bressa.

(A.C. 5150 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento:

considerato che:

le clausole di invarianza finanziaria di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 1, non risultano coordinate;

le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 investono anche la competenza tributaria degli enti territoriali per cui è necessario prevedere che la clausola di invarianza di cui al comma 3 del medesimo articolo si riferisca all'aggregato più ampio della finanza pubblica e non soltanto al bilancio dello Stato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

gli enti indicati all'articolo 1 dispongono, nei rispettivi bilanci, delle risorse necessarie a far fronte agli oneri

derivanti dal differimento al 31 dicembre 2004 dei contratti di lavoro previsti al medesimo articolo;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, non determinano un'effettiva riduzione del gettito tributario;

dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

sussistono le risorse necessarie ad assicurare adeguata copertura agli oneri di cui all'articolo 3-quinquies, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 476 del 1998;

la previsione di cui all'articolo 8, comma 2, è effettivamente idonea ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri dall'attuazione di cui al comma 1 del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

Conseguentemente, al medesimo articolo sia soppresso il comma 4;

All'articolo 2, comma 3, le parole: « del bilancio dello Stato » siano sostituite dalle seguenti: « della finanza pubblica »;

All'articolo 3-quinquies, le parole: « nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del

2003 » siano sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge n. 476 del 1998 »;

All'articolo 8-*quater*, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera *e*), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato »;

All'articolo 8-*quater*, il comma 4 sia sostituito dai seguenti:

« 4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrette « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4-*bis*. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

4-*ter*. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Guerzoni, 1.2 e 1.3 Pistone, 1.4 Stradella, 1.*bis*.1 Molinari, 1.*quater*.3 Guerzoni, 1.*quater*.4, 1.*quater*.5 e 1.*quater*.6 Fontanini, 1.*quater*.7 D'Alia, 5.8 Boato, 8.*quinqüesdecies*.1 Sasso, e sugli articoli aggiuntivi 1.*bis*.01 Deiana, 1.*ter*.1 Leoni, 1.*ter*.2 D'Alia, 1.*quater*.01 e 1.*quater*.05 Lucidi, 1.*quater*.08 D'Alia, 1.*quater*.06 Bressa, 2.01 Burlando, 3.*bis*.01 Gibellini, 3.*quinqües*.01 Santulli, 6.*bis*.01 e 6.*bis*.02 Mazzarello, 8.*quinqüesdecies*.02 D'Alia, 8.*sexiesdecies*.010 e 8.*sexiesdecies*.011 De Simone, 8.*sexiesdecies*.012 Martella, 8.*septies*.01 Fontanini, 8.*septies*.02 Bressa, 8.*septies*.03 Quartiani, 8.*septies*.04 De Brasi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5150 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore).

1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Validità di contratti di lavoro).

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 – tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.

ARTICOLO 2.

(Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri).

1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.

2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 3.

(Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

ARTICOLO 4.

(Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

ARTICOLO 5.

(Normative tecniche in materia di costruzioni).

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

ARTICOLO 6.

(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata ».

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica).

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni relative al Ministero della difesa).

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole:

« non superiori a dieci » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a undici ».

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5150 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. – *(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri).* – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispon-

denti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.

10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se per-

sistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

ART. 1-ter. — (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). — 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";

b) il comma 9 è abrogato.

ART. 1-quater. — (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo).

— 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico" ».

All'articolo 2:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare l'applicazione del comma 3, l'aumento

delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Mobilità del personale dirigenziale). — 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto".

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni

sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica".

ART. 3-ter. — (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). — 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

ART. 3-quater. — (Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali). — 1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è uti-

lizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso”.

ART. 3-quinquies. — (*Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali*). — 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un’indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. A tal fine si provvede nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del 2003 per l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 ».

All’articolo 4, al comma 1, le parole: « nei limiti delle competenti risorse di bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

All’articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « civile, » sono inserite le seguenti: « secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

Dopo l’articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (*Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006*). — 1. Dopo l’ar-

ticolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 9-bis. — (*Varianti in corso d’opera*). — 1. Le varianti in corso d’opera per motivi di cui all’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell’opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreché sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell’intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata”.

ART. 5-ter. — (*Utilizzazione delle risorse per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici*). — 1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziato per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento ».

All’articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “undici”;

al comma 2, dopo le parole: « 30 marzo 2001, n. 165, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e dopo le parole: « è compensato rendendo » è inserita la seguente: « contestualmente ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. — (Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie). — 1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

ART. 8-ter. — (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). — 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004.

ART. 8-quater. — (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri). — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 102:

1) al primo comma è abrogata la lettera c);

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi”;

3) al secondo comma, dopo le parole: “I corsi previsti dal primo” sono inserite le seguenti: “e dal secondo”;

b) all'articolo 108:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio”;

2) il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: “quattro anni” sono inserite le seguenti: “, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi” ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al terzo comma, dopo le parole: “fra sede e sede” sono inserite le seguenti: “, salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti”;

d) all'articolo 110-bis:

1) al primo comma, le parole: “durante il mese di gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima”; le parole: “nel corso dello stesso anno” sono soppresse; dopo le parole: “rappresentanza diplomatica” sono inserite le seguenti: “e di capo di consolato generale di I classe”;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico”;

e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: “per gravi ragioni di salute” sono inserite le seguenti: “o perché affidati all'altro genitore a seguito di di-

vorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero”;

f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109".

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera e), nel limite complessivo di euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 8-quinquies. — (*Attività di ricerca nel campo della protezione civile*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonché, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.

ART. 8-sexies. — (*Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma*). — 1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.

ART. 8-septies. — (*Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990*). — 1. Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla

siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.

2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: "di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire".

ART. 8-*octies*. — (*Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne*). — 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8-*nonies*. — (*Disposizione interpretativa sui corsi di studio del personale sanitario*). — 1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i corsi di studio relativi al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, destinati ad essere soppressi entro due anni dal 1° gennaio 1994 sono tutti i corsi comunque istituiti e disciplinati dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della me-

desima norma, con la sola eccezione di quelli riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

ART. 8-*decies*. — (*Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato*) — 1. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato spa continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell'articolo 417-*bis*, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

ART. 8-*undecies*. — (*Esecuzione forzata su fondi degli uffici del Ministero della salute*) — 1. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

2. Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 156, sesto comma, del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. Ai sensi del presente articolo, e ferme le eccezioni di cui al comma 2, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria centrale e provinciale della Banca d'Italia a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

ART. 8-*duodecies*. — (*Istituzione di nuove camere di commercio, industria, artigianato*)

e agricoltura) — 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. L'istituzione di camere di commercio nelle province e nelle città metropolitane che ne siano prive può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40.000 imprese”.

ART. 8-terdecies. — (Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare) — 1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e, comunque, non oltre il 15 maggio 2006.

ART. 8-quaterdecies. — (Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55) — 1. Al comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: “Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto”.

ART. 8-quinquiesdecies. — (Norme di interpretazione autentica) — 1. Il punto B.3),

lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.

ART. 8-sexiesdecies. — (Proroga di termine) — 1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, è prorogato di sei mesi ».

Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

« TABELLA A
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO**

GRADO RIVESTITO al 1-1-2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo Maresciallo	01-09-1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo Maresciallo	1996 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo Maresciallo	1997 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo Maresciallo	1998 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo Maresciallo	1999 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo Maresciallo	2000 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo Maresciallo	01-01-2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo Maresciallo	01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA B
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Anno 1999 e precedenti	Primo Maresciallo	01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000	Primo Maresciallo	01-01-2001

TABELLA C
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Pari al 31 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA D
(art. 1-bis)

**INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 1-BIS, COMMA 9**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1999 (1) - 2000 - 2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA E
(art. 1-bis)

**INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA F
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA G
(art. 1-bis)INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) ...	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) ...	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1° settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza ».

(A.C. 5150 – Sezione 6)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. – (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento

dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.

10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

ART. 1-ter. — (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). — 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";

b) il comma 9 è abrogato.

ART. 1-quater. — (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo).

— 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico" ».

All'articolo 2:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare l'applicazione del comma 3, l'aumento

delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (Mobilità del personale dirigenziale). — 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto".

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione

della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica".

ART. 3-ter. — (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). — 1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

ART. 3-quater. — (Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali). — 1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso”.

ART. 3-quinquies. — (Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali). — 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del 2003 per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « nei limiti delle competenti risorse di bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « civile, » sono inserite le seguenti: « secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici inver-

nali di Torino del 2006). — 1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 9-bis. — (Varianti in corso d'opera). — 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia supplementiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreché sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata”.

All'articolo 6:

al comma 1, il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di

sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “undici”;

al comma 2, dopo le parole: « 30 marzo 2001, n. 165, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e dopo le parole: « è compensato rendendo » è inserita la seguente: « contestualmente ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. — (Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie). — 1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

ART. 8-ter. — (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). — 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004.

ART. 8-qua. — (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri). — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 102:

1) al primo comma è abrogata la lettera c);

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi”;

3) al secondo comma, dopo le parole: “I corsi previsti dal primo” sono inserite le seguenti: “e dal secondo”;

b) all'articolo 108:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio”;

2) il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: “quattro anni” sono inserite le seguenti: “, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi” ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al terzo comma, dopo le parole: “fra sede e sede” sono inserite le seguenti: “, salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti”;

d) all'articolo 110-bis:

1) al primo comma, le parole: “durante il mese di gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima”; le parole: “nel corso dello stesso anno” sono soppresse; dopo le parole: “rappresentanza diplomatica” sono inserite le seguenti: “e di capo di consolato generale di I classe”;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l’incarico”;

e) all’articolo 173, comma 4, dopo le parole: “per gravi ragioni di salute” sono inserite le seguenti: “o perché affidati all’altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all’estero”;

f) all’articolo 190, primo comma, dopo le parole: “di cui ai successivi articoli” sono aggiunte le seguenti: “, anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109”.

2. All’articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale”.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All’onere finanziario derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera e), nel limite complessivo di euro 199.765a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 8-quinquies. — (*Attività di ricerca nel campo della protezione civile*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell’11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonché, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.

ART. 8-sexies. — (*Disposizioni relative all’azienda Policlinico Umberto I di Roma*). — 1. La successione prevista dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l’azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva

alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.

ART. 8-septies. — (*Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990*). — 1. Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.

2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: “di lire” sono sostituite dalle seguenti: “fino a lire”.

ART. 8-octies. — (*Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare*) — 1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e, comunque, non oltre il 15 maggio 2006.

ART. 8-nonies. — (*Norme di interpretazione autentica*) — 1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa

al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.

ART. 8-decies. — (*Proroga di termine*) — 1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, è prorogato di sei mesi ».

Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

« TABELLA A
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO**

GRADO RIVESTITO al 1-1-2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo Maresciallo	01-09-1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo Maresciallo	1996 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo Maresciallo	1997 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo Maresciallo	1998 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo Maresciallo	1999 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo Maresciallo	2000 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo Maresciallo	01-01-2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo Maresciallo	01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA B
(art. 1-bis)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Anno 1999 e precedenti	Primo Maresciallo	01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000	Primo Maresciallo	01-01-2001

TABELLA C
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Pari al 31 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti .	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA D
(art. 1-bis)

**INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 1-BIS, COMMA 9**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1999 (1) - 2000 - 2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA E
(art. 1-bis)

**INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA F
(art. 1-bis)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA G
(art. 1-bis)INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) ...	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) ...	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza ».

(A.C. 5150 – Sezione 7)PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Validità di contratti di lavoro).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono bandire, nel triennio 2004-2006, pubblici concorsi con modalità attraverso le quali stabilizzare i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 2003, con contratti di lavoro a tempo determinato. Le procedure di selezione sono programmate con precedenza rispetto alle altre procedure di selezione. I suddetti enti sono autorizzati ad avvalersi del suddetto personale con contratti di lavoro a tempo determinato fino alla stabilizzazione in ruolo.

1. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Battaglia, Leoni, Amici, Bressa, Boato, Mascia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. – I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze – Agenzia del territorio, sono autorizzati ad avvalersi del personale già assunto a tempo determinato, attraverso una progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8-sexiesdecies aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi da capitale).* 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 76 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 2. Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 21,351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1. 3. Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicem-

bre 2003, n. 350, le regioni che si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3110 del 1° marzo 2001, nonché delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003, tramite procedure selettive, possono, utilizzando i propri fondi economici, procedere alla trasformazione del predetto rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

1. 4. Stradella, Nicotra, Rosato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

Conseguentemente, al medesimo articolo sia soppresso il comma 4;

1. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del regolamento).

(Approvato)

ART. 1-*bis*.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri).

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. I sottufficiali musicanti e il sottufficiale archivista di ciascuna banda

musicale delle Forze armate, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, perché vincitori degli specifici concorsi ai sensi delle disposizioni di legge previgenti alla medesima data, sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse al medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, conservando ai fini della progressione economica l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 196 del 1995.

1-bis. 1. Molinari, Banti.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.1 — 1. I sergenti di complemento e gradi corrispondenti delle Forze armate, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di sergente, ovvero posti in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono a tale data immessi nel servizio permanente, conseguono ad anzianità, esclusivamente ai fini giuridici, il grado di sergente maggiore, o gradi corrispondenti delle Forze armate, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento e sono inquadrati dopo l'ultimo sottufficiale promosso ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della citata legge n. 958 del 1986, e successive modificazioni, di pari anzianità.

2. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al comma 1 sono promossi ad anzianità al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, e sono inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo, o ai gradi corrispondenti, dopo l'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 si applica esclusivamente al personale

vincitore dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, previo il superamento di un corso di qualificazione, della durata di quattro settimane, da svolgersi presso il reparto di appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1-bis. 01. Deiana, Pisa, Mascia.

ART. 1-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sopprimerlo.

1-ter. 1. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter. *(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).* — 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « un'apposita area » è aggiunta la seguente: « contrattuale ».

1-ter. 2. D'Alia.

ART. 1-quater.

(Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo).

Sopprimerlo.

1-quater. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Boato, Amici, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione » aggiungere le seguenti: « del personale non contrattualizzato ».

1-quater. 3. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Amici, Boato, Leoni, Bressa, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di richiedere » aggiungere le seguenti: « con effetto dal 30 aprile 2003 ».

1-quater. 7. D'Alia.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « previo accordo con il dipendente medesimo ».

1-quater. 5. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « L'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma comporta, per il dipendente, la rinuncia all'accredito contributivo e, per le amministrazioni, la corresponsione della somma corrispondente alla contribuzione interamente al lavoratore. Conseguentemente, all'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del dipendente è pari a quello che sarebbe spettato senza l'esercizio della predetta facoltà ».

1-quater. 6. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

1-quater. 4. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. *(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli*

ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato). — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001,

un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore capo e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di Sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

***1-quater. 05.** Lucidi, Molinari, Amici, Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Rosato.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. *(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).* — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e quello di pari qualifica che lo precede in ruolo per effetto del comma 2 del medesimo articolo, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di

pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, sono attribuiti:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Al medesimo personale è attribuito, dal 15 marzo al 31 dicembre 2001, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore capo e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2003, al restante personale.

5. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di Sostituto commissario, si ap-

plicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. Per il personale proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il requisito temporale è ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.600.000 euro per l'anno 2004 e a 834.000 per l'anno 2005, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

***1-quater. 08.** D'Alia.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato). — 1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico, capo della polizia di stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo nelle qualifiche, rispettivamente di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le

eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 del presente articolo sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 53 del 2001, sono attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 757.000, per l'anno 2004 e di euro 49.000 per l'anno 2005.

1-quater. 06. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Mascia, Lucidi, Molinari, Rosato.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. — (Disposizioni relative al processo di valorizzazione dirigenziale dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia e delle Forze Armate). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, in vista del riordinamento complessivo della carriera e per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stanziati 30 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quater. 01. Lucidi, Bressa, Rosato.

ART. 2.

(Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri).

Sopprimerlo.

2. 1. Bressa, Boato, Leoni, Coluccini, Amici.

Sopprimere il comma 1.

***2. 2.** Fontanini, Luciano Dussin.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

***2. 5.** Maura Cossutta.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

2. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 4. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, le parole: « del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della finanza pubblica »;

2. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al fine del sostegno e del rilancio dell'economia mediante gli eventi culturali del programma « Genova capitale europea della cultura », d'intesa con le amministrazioni interessate, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa annua di euro 2.500.000 a favore del Teatro comunale dell'opera « Carlo Felice » di Genova, a decorrere dall'anno 2004.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. 01. Burlando, Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Penacchi, Visco, Amici, Leoni, Bressa.

ART. 3.

(Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Sopprimerlo.

3. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale).

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 1.

3-bis. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.1 — 1. Al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, che, a seguito della trasformazione dell'E.N.A.V. in società per azioni (ENAV S.p.a.) ed ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha presentato, entro i previsti termini di scadenza, documentata domanda per il transito volontario presso le pubbliche amministrazioni e la cui istanza risulti non ancora soddisfatta, si applicano nuovamente le norme previste per la mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-bis. 01. Gibelli, Caparini, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 3-ter.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali).

Sopprimerlo.

3-ter. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 1.

3-ter. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

3-ter. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 3-quater.

(Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali).

Sopprimerlo.

3-quater. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

All'articolo 3-quinquies, le parole: « nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 3 del 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge n. 476 del 1998 »;

3-quinquies. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

ART. 3-quinquies.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali).

Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies. — *(Reclutamento dei dirigenti delle scuole).* 1. Il numero di posti da mettere a bando nel primo corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici è rideterminato, aggiungendo ai 1.500 posti già autorizzati dal Ministero dell'Economia:

a) il 50 per cento di quelli vacanti e disponibili alla data del 1° settembre 2004, dopo la nomina dei vincitori del primo corso-concorso riservato;

b) l'ulteriore 50 per cento delle sedi che si renderanno presumibilmente vacanti nel periodo successivo e fino a tutto il 1° settembre 2008. Ai fini di tale calcolo, si assume come base di partenza il numero medio annuo delle cessazioni dal

servizio, calcolato sul periodo compreso fra il 1° settembre 2001 ed il 31 agosto 2004, moltiplicato per quattro.

2. È indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un secondo corso-concorso riservato, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui viene assegnato un numero di posti pari a quelli aggiunti al primo corso-concorso ordinario ai sensi del comma precedente. A tale corso-concorso riservato sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto in anni precedenti, o ricoprano alla data del bando, incarichi di presidenza, di qualunque durata.

3. Ai candidati ammessi al corso-concorso riservato di cui al comma 2, che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato, ma non abbiano conseguito la nomina, è riconosciuto un credito formativo. Tale credito formativo consiste nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel corso-concorso precedente, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

4. Ai candidati che abbiano superato la preselezione per titoli prevista per il primo corso-concorso ordinario e che abbiano in precedenza superato le prove finali del precedente corso-concorso riservato, ma non abbiano conseguito la nomina, è parimenti riconosciuto un credito formativo. Tale credito formativo consiste nell'esonero dalla frequenza del corso di formazione e dallo svolgimento di tutte le prove, successive alla preselezione, previste dal bando. Essi saranno iscritti direttamente nella graduatoria finale con un punteggio pari a quello riportato nel corso-concorso riservato, aggiornato con i titoli nel frattempo maturati. In alternativa, è data loro

facoltà di svolgere per intero tutte le fasi del corso-concorso e di utilizzare nella graduatoria finale il punteggio più favorevole fra quello già acquisito in precedenza e quello così conseguito.

5. Il corso di formazione (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 165/01) per il corso-concorso ordinario, di cui ai commi precedenti, non deve eccedere la durata complessiva di sei mesi.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, non sono conferiti incarichi di presidenza ad aspiranti che non li abbiano già ricoperti in anni precedenti.

7. A decorrere dal termine del primo corso-concorso ordinario, non si fa più luogo al conferimento di alcun incarico di presidenza. Per la copertura delle sedi vacanti e disponibili, si utilizzano parallelamente le graduatorie di merito del predetto corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato di cui ai commi precedenti.

8. Per la copertura delle sedi di dirigenze scolastiche di fatto vacanti per almeno un anno scolastico, ma non disponibili, si ricorre all'istituto della reggenza. In subordine, si conferiscono incarichi di durata annuale agli idonei inclusi nelle predette graduatorie di merito.

9. Per la copertura di sedi di dirigenza scolastica vacanti per una durata inferiore all'anno scolastico, si ricorre unicamente all'istituto della reggenza.

10. Le graduatorie di merito del primo corso-concorso ordinario e del corso-concorso riservato conservano validità fino ad esaurimento.

3-quinquies. 01. Santulli.

ART. 4.

(Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

Sopprimerlo.

4. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diversificate e specialistiche esigenze funzionali con le seguenti: specialistiche esigenze funzionali, accertate dal responsabile direttore generale, ovvero dal Capo di gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

4. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le posizioni di comando relative ad uffici diversi da quelli di diretta collaborazione del Ministro e dei sottosegretari, resta fermo il termine di durata di 12 mesi rinnovabile una sola volta di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 maggio 2001, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999.

4. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 5.

(Normative tecniche in materia di costruzioni).

Sopprimerlo.

5. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, aggiungere le seguenti: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, sentito.

5. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio superiore dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: previo parere del servizio sismico nazionale.

5. 6. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali,

5. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la parola: provvede, sono aggiunte le seguenti: sentito il Consiglio nazionale delle ricerche,

***5. 5.** Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo la parola: provvede, sono aggiunte le seguenti: sentito il Consiglio nazionale delle ricerche,

*** 5. 11.** Leoni, Abbondanzieri, Amici, Vigni, Raffaella Mariani, Vianello.

Al comma 1, dopo le parole: scolastici e sanitari aggiungere le seguenti: per gli eventuali risvolti sui piani e interventi di emergenza.

5. 10. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Vianello.

Al comma 1, dopo le parole: alla redazione aggiungere le seguenti: e all'aggiornamento.

5. 9. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Vianello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.

5. 4. Fontanini, Luciano Dussin, Abbondanzieri, Banti.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione, la messa in sicurezza delle dighe è posta a carico del gestore dell'impianto.

5. 8. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 2, sostituire le parole da: con le procedure *fino alla fine del comma con le seguenti:* con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e previa intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.

***5. 7.** Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 2, sostituire le parole da: con le procedure *fino alla fine del comma con le seguenti:* con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e previa intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.

***5. 12.** Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Vianello, Leoni, Amici.

ART. 5-bis.

(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006).

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: « trascorsi trenta giorni » *fino alla fine del periodo.*

5-bis. 4. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: « trenta giorni » *con le seguenti:* « quarantacinque giorni ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: « dieci giorni » *con le seguenti:* « venti giorni ».

5-bis. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso ART. 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Restano fermi i limiti di cui al comma 3 e seguenti del citato articolo 25 della legge n. 109 del 1994, concernenti le varianti migliorative e le varianti per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto ».

5-bis. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 6.

(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: « , previo parere favorevole della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

6. 9. Rosato, Pasetto, Fioroni, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — *(Promozione della ricerca in campo navale).* 1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello

stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 10 gennaio 2004-31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 10 agosto 2002, n. 166.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 01. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — *(Finanziamento dei programmi di ricerca navale).* 1. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio

1976, n. 259, approva i programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (Cetena) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005.

2. Ai programmi di cui al 1° comma si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di euro 2,5 milioni annui a decorrere dal 2004.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ammontante nel triennio 2004-2006 a complessivi euro 7,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 4.2.3.1. (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 1° agosto, n. 166.

5. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 02. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica).

Sopprimerlo.

***7. 1.** Lolli, Amici, Coluccini, Boato, Leoni, Bressa.

Sopprimerlo.

***7. 2.** Titti De Simone, Mascia.

Sopprimerlo.

***7. 3.** Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 8.

(Disposizioni relative al Ministero della difesa).

Sopprimerlo.

8. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 1.

8. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8. 3. Deiana, Pisa, Mascia.

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie).

Sopprimerlo.

8-bis. 1. Bianchi Clerici, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 8-ter.

(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Sopprimerlo.

8-ter. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, articolo 8-ter, sostituire le parole: « 20 agosto 2004 » con le parole: « 25 agosto 2004 ».

8-ter. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

ART. 8-quater.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri).

Sopprimerlo.

8-quater. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8-quater. 4. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8-quater. 5. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8-quater. 6. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***8-quater. 1.** Amici, Spini, Leoni, Mascia, Bressa, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 8-quater. 7.** Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

****8-quater. 2.** Leoni, Spini, Mascia, Amici, Bressa, Boato, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 2.

**** 8-quater. 8.** Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: « dal grado di consigliere » con le seguenti: « al grado di consigliere ».

8-quater. 10. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 8-quater, il comma 3 è sostituito dal seguente: « Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato »;

8-quater. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

All'articolo 8-quater, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

4-ter. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

8-quater. 51. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

ART. 8-quinquies.

(Attività di ricerca nel campo della protezione civile).

Sopprimerlo.

8-quinquies. 2. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la relativa documentazione.

8-quinquies. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 8-septies.

(Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'anno 1989-1990).

Dopo l'articolo 8-septies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septies.1. *(Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino).* — 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, è attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-septies. 02. Bressa, Boato, Olivieri, Leoni, Mascia, Amici, Quartiani, Panattoni, Lolli, Rosato, Scherini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8-septies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septies.1. (Contributo straordinario al Club alpino italiano). — 1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano, è attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 finalizzato alla manutenzione e alla realizzazione di opere sentieristiche e di rifugi alpini, nonché al sostegno delle attività istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-septies. 03. Quartiani, Bressa, Leoni, Mascia, Boato, Amici, Olivieri, Panattoni, Lolli, Rosato.

Dopo l'articolo 8-septies aggiungere il seguente:

ART. 8-septies. 1. — 1. All'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « otto mesi ».

8-septies. 01. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8-septies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septies.1. — 1. Dopo l'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: « Art. 13-bis. — (Istituzione delle consulte locali delle camere di commercio) — 1. Qualora il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte sia superiore a 80.000, la camera di commercio, su proposta di almeno il 70 per cento delle associazioni locali delle imprese, può istituire la consulta locale delle imprese nei sistemi territoriali che comprendono più di un comune, a condizione che la popolazione complessiva dei comuni interessati non sia inferiore al 10 per cento della popolazione della provincia e che in tali comuni abbia sede un numero di imprese non inferiore al 10 per cento delle imprese della provincia.

2. La consulta locale ha funzioni consultive e di proposta, con particolare riferimento allo sviluppo del territorio di competenza. La camera di commercio competente per territorio assicura le condizioni e i servizi necessari per il funzionamento della consulta locale.

3. All'istituzione della consulta locale si provvede mediante regolamento adottato dalla camera di commercio, e in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 13.

4. Il presidente della consulta locale è eletto a maggioranza dei membri della consulta medesima. La nomina dei componenti e la elezione del presidente della consulta locale sono ratificate a maggioranza dei membri del consiglio della camera di commercio.

5. Il presidente della consulta locale fa parte di diritto del consiglio della camera di commercio e partecipa a pieno titolo ai lavori della giunta della camera di commercio medesima, anche in aggiunta rispetto ai limiti previsti dall'articolo 14, comma 1 ».

8-septies. 04. De Brasi, Gambini, Leoni, Amici, Mascia, Bressa, Boato.

ART. 8-terdecies. (1)

(Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare).

Sopprimerlo.

8-terdecies. 1. Ballaman, Bricolo, Pietro Fontanini, Luciano Dussin, Ascierio, Ciro Alfano, Santino Adamo Loddo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 15 maggio 2006 con le seguenti: il 15 maggio 2005.

8-terdecies. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

(1) ARTICOLO 8-octies nel testo della Commissione.

ART. 8-quinquiesdecies. (2)

(Norme di interpretazione autentica).

Sopprimerlo.

8-quinquiesdecies. 13. Emerenzio Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies. — 1. La lettera h) del punto B.3) della tabella di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, è soppressa.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 4-ter. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 31 agosto 2004.

4-quater. Per l'anno scolastico 2004-2005, in deroga a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, le assunzioni in ruolo si effettuano entro il 31 dicembre 2004, ferma restando la decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre dello stesso anno ».

8-quinquiesdecies. 1. Sasso, Capitelli, Bressa, Leoni, Amici, Boato, Mascia, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al punto B.3) della tabella di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole « prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e » sono inserite le seguenti « per intero »;

b) alla lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le parole « e del punteggio previsto al punto B.2) »;

c) la lettera h) è soppressa.

8-quinquiesdecies. 4. Molinari, Burtone, Rusconi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nella scuola dell'infanzia fino alla fine del comma con le seguenti: in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato solo se svolto con contratto a tempo determinato.

8-quinquiesdecies. 11. Titti De Simone, Mascia, Sasso, Capitelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nella scuola dell'infanzia fino alla fine del periodo con le seguenti: in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato esclusivamente per i docenti inseriti nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti.

8-quinquiesdecies. 14. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Al punto B.3) della tabella di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la lettera h) è soppressa.

8-quinquiesdecies. 3. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da : si interpreta fino alla fine del comma, con le seguenti: è soppresso.

8-quinquiesdecies. 13. De Laurentiis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: seicento metri, aggiungere le seguenti: o nelle isole minori,

8-quinquiesdecies. 10. D'Alia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla tabella di valutazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto C.1), la parola: « 30 » è sostituita dalla seguente: « 12 »;

b) al punto C.6), la parola: « 12 » è sostituita dalla seguente: « 3 »;

c) al punto C.11), la parola: « 3 » è sostituita dalla seguente: « 0,5 ».

8-quinquiesdecies. 12. Titti De Simone, Mascia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La lettera b-bis) del punto B.3) della tabella di valutazione titoli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si intende riferita, per tutti i periodi precedentemente prestati e già dichiarati, esclusivamente ai docenti precari inseriti solo nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

8-quinquiesdecies. 6. D'Alia, De Laurentiis.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2003-2004, con le seguenti: dall'anno scolastico 2004-2005.

8-quinquiesdecies. 5. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 8-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies.1. — 1. Al punto B.3) della tabella di valutazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7

aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1) della tabella di valutazione non può superare il limite massimo di 12 punti per ciascuna graduatoria ».

8-quinquiesdecies. 01. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 8-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies.1. — 1. Al punto C.6) della tabella di valutazione titoli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: « punti 12 al conseguimento del titolo » sono sostituite dalle seguenti: « punti 2 per anno di frequenza ».

8-quinquiesdecies. 03. D'Alia, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 8-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-quinquiesdecies.1. — 1. A partire dall'anno scolastico 2004-2005 il personale delle cooperative stabilizzato ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e che ha svolto nel quinquennio trascorso mansioni proprie del collaboratore scolastico (bidello), è assorbito nell'organico del personale ATA a tempo indeterminato.

8-quinquiesdecies. 02. D'Alia, De Laurentiis.

ART. 8-sexiesdecies. (3)
(*Proroga di termine*).

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Allo scopo di assicurare l'indispensabile prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, alle università è riconosciuta la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale che risulti impiegato alla data di conversione in legge del presente decreto, a tempo determinato, presso le medesime strutture ovvero presso strutture a diretta gestione delle medesime università o comunque in attività affidate alla gestione delle stesse.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università interessate, ivi compresi i trasferimenti assegnati alle medesime università a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università statali.

8-sexiesdecies. 010. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Allo scopo di assicurare l'indispensabile prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, le università possono richiedere, a fronte di comprovate esigenze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la deroga al rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di ateneo.

8-sexiesdecies. 011. Titti De Simone, Mascia.

Dopo l'articolo 8-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

ART. 8-septiesdecies. — 1. Le università statali, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già accantonati nei bilanci d'ateneo per la copertura degli esiti concorsuali,

(2) ARTICOLO 8-nonies nel testo della Commissione.

sono autorizzate ad assumere, con decorrenza dal 1° novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, bandite dall'università di appartenenza.

2. L'attuazione del comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

8-sexiesdecies. 012. Martella, Tocci, Leoni, Boato, Bressa.

(3) ARTICOLO 8-*decies* nel testo della Commissione.

(A.C. 5150 – Sezione 8)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore).

Spprimere il comma 2.

Dis. 1. 1. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Rosato, Damiani, Maran.

(A.C. 5150 – Sezione 9)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni di delega legislativa e altre disposizioni connesse).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilan-

cio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15. 2. *Identico.*

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

- a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- b) sport;
- c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.

6. All'articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: « diciotto » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi ».

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

10. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

11. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

12. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: « entro un anno » ed « en-

tro due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni » ed « entro tre anni ».

13. All'articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: « due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2004 ». All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

14. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: « nonché » è sostituita dalle seguenti: « ma non ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

(Disposizioni di delega legislativa e altre disposizioni connesse).

Sopprimerlo.

Dis. 2. 6. Bressa, Leoni, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 1.

Dis. 2. 3. Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 2. 2. Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Dis. 2. 1. Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 5.

Dis. 2. 5. Valpiana, Mascia, Magnolfi, Bimbi.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Dis. 2. 8. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Motta, Trupia, Bellini.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: quindici mesi.

Dis. 2. 7. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Motta, Trupia, Bellini.

Sopprimere il comma 12.

Dis. 2. 4. Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Amici, Borrelli, Ruggieri, Fusillo, Rosiello, Franci, Sandi.

Sopprimere il comma 13.

Dis. 2. 9. Quartiani.

Sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse ».

Dis. 2. 10. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5150 – Sezione 10)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

Sopprimerlo.

Dis. 3. 1. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Mascia, Maura Cossutta.

(A.C. 5150 – Sezione 11)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2004 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Sopprimerlo.

Dis. 4. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Maura Cossutta.

(A.C. 5150 – Sezione 12)**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE**

Sostituire il secondo periodo con il seguente: « Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse ».

Tit. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5150 – Sezione 13)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

in Italia esistono 103 Camere di commercio, una per ogni provincia con un numero di imprese iscritte che va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 212.000:

il limite minimo di 40.000 imprese iscritte stabilito nell'articolo 8-duodecies del suddetto decreto-legge 136/04, approvato dal Senato, per l'apertura di una nuova Camera di commercio è discriminante nei confronti delle nuove province già deliberate nel decreto-legge 148/04;

non può esistere la stessa proporzione fra gli iscritti di una provincia con milioni di abitanti ed una con migliaia di abitanti,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei previsti decreti attuativi, a consentire l'istituzione di una Camera di commercio per ogni provincia costituita.

9/5150/1. Marinello, Alfano, Zama.

La Camera,

premessi che:

nella finanziaria 2004 sono stati stanziati 160 milioni di euro di cui 87 per il riallineamento dei marescialli delle Forze Armate a 73 milioni per il riordino delle carriere dei non direttivi e non dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;

mentre nell'A.C. 5150 il previsto riallineamento per il personale delle Forze Armate ha trovato soluzione, il riordino rimane in sospeso. A questo punto tale riordino diventa prioritario ed urgente per eliminare le disarmonie e le sperequazioni emerse dagli ultimi decreti nn. 196, 197 e 198 del 1995 sia per dare attuazione alle code contrattuali dei recenti accordi che indicavano la risoluzione dei problemi dei gradi apicali degli appuntati-assistenti e degli ispettori sostituiti commissari-marescialli luogotenenti delle Forze di Polizia che dalle eventuali necessità di equiparazione che emergeranno dal riallineamento;

impegna il Governo

ad avviare, il riordino delle carriere dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, attraverso gli opportuni strumenti normativi nel rispetto dei fondi stanziati.

9/5150/2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ascierio, Mazzoni.

La Camera,

premessi che:

con parere n. 193 del 2004 il Dipartimento della Funzione pubblica ha stabilito che la stipulazione del contratto di formazione e lavoro è finalizzata al mantenimento in servizio dei lavoratori dopo lo svolgimento del periodo formativo, in considerazione della sua precipua funzione, che ne rappresenta allo stesso tempo l'utilità. Ed inoltre, nel momento in cui si procede alla trasformazione del

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di attivare una nuova procedura concorsuale pubblica, poiché tale adempimento deve essere soddisfatto nella fase antecedente, di selezione dei lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro;

esistono effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio derivanti dall'adempimento dei già molteplici compiti affidati all'INPS;

la conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di consentire all'INPS la conversione a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro attualmente in essere, nei limiti del contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2003.

9/5150/3. Gamba, Ascierio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5-bis contiene integrazione delle disposizioni concernenti i giochi olimpici invernali di Torino del 2006 e modifica le disposizioni della legge 9 ottobre 2000, n. 285, per quel che riguarda la disciplina delle varianti in corso d'opera;

con l'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 116 sono stati finanziati i Campionati mondiali di sci alpino, che si svolgeranno nella regione Lombardia — dal 28 gennaio al 13 febbraio 2005 — nei comuni di Bormio e di Santa Caterina Valfurva della provincia di Sondrio, le cui opere sono in corso di realizzazione;

per entrambi gli interventi si tratta di opere urgenti in zone montane, con la

conseguente necessità. Data la natura del territorio, di continue modifiche alle opere progettate,

impegna il Governo

a adottare le opportune iniziative al fine di estendere le disposizioni, di cui all'articolo 5-bis del provvedimento in esame, anche alle opere connesse ai campionati mondiali di sci alpino del 2005.

9/5150/4. Arnoldi, Scherini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 definisce nuove « disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica ».

In questo articolo è prevista una forma di « certificazione » attraverso il *riconoscimento* ai fini sportivi, rilasciato dal Coni, che risulta una palese limitazione alla libertà associativa e alle diverse possibilità di intendere l'attività sportiva, oltre ad evidenziare un problema di equità nell'applicazione dei diritti di accesso alle agevolazioni da parte dei diversi soggetti.

Queste disposizioni in materia di sport dilettantistico contribuiscono ad incrementare gli squilibri di cui il mondo sportivo soffre in modo evidente riproponendo un centralismo e una uniformità che non corrisponde ad un sistema sportivo moderno e alle esigenze dei milioni di cittadini che praticano sport;

la normativa esistente disciplina già in modo chiaro la materia con le norme previste dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e le sue recenti modifiche contenute nell'articolo 4 della legge 128 del 2004, che recepisce le richieste di modifiche avanzate dalle regioni e manifestate anche con il ricorso di alcune di queste alla Corte costituzionale in relazione alla applicazione delle agevolazioni per le società e associazioni sportive dilettantistiche;

l'articolo 7 non tiene conto di queste norme approvate recentemente dal Parlamento;

con la conversione in legge di questo decreto, si riapre il conflitto di competenze con le regioni avviato a soluzione, con l'articolo 4 della legge n. 128 del 2004, in quanto le norme previste nell'attuale decreto contrastano con il Titolo V della parte II della Costituzione che all'articolo 117, comma terzo, che prevede l'« Ordinato Sportivo » tra le materie per le quali la disciplina legislativa e quella regolamentare sono attribuite alle regioni;

si produce inoltre una pesante situazione di incertezza per le società e associazioni sportive in relazione alla applicazione delle norme. Si rischia che alcune associazioni, pur rispettando tutti i canoni di legge, possano venire escluse dalle agevolazioni unicamente perché un ente terzo, decide di non dare il riconoscimento;

si parla quindi dell'applicazione di diritti in modo uniforme ed equo;

si parla dello sport per tutti, di quel vasto fenomeno sociale, oltre che sportivo, che coinvolge milioni di cittadini, che è altro dal tradizionale sport olimpico e che non sempre trova, nei canoni del Coni, il giusto riconoscimento;

impegna il Governo

a riconsiderare la materia, tenendo conto degli elementi sopraindicati e dell'articolo 4 della legge n. 128 del 2004 sulla quale si era espresso il Parlamento al fine di garantire il ruolo costituzionale delle regioni in materia di sport e di sbloccare una situazione oramai insostenibile.

9/5150/5. Lolli.

La Camera,

preso atto del provvedimento di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli

dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

rilevando, in generale, come tale approccio al problema della carriera e delle condizioni del personale militare e di polizia sia assolutamente parziale e quindi non risolutivo dei reali problemi;

valutando, poi in particolare, come tale scelta sia gravemente penalizzante nei confronti del personale del disciolto Corpo della guardia di pubblica sicurezza che rivestiva i gradi di vice-brigadiere, brigadiere e maresciallo già in data 1° aprile 1981,

impegna il Governo

a procedere entro il 2004 a un riordino complessivo delle carriere di tutto il personale militare di polizia.

9/5150/6. Bressa, Amici, Boato, Mascia, Leoni, Molinari, Ascierio.

La Camera,

nell'ambito dei requisiti previsti per accedere al corso speciale di durata annuale istituito nelle scuole di didattica della musica presso i conservatori di musica al fine di conseguire l'abilitazione per le classi di concorso 31/A e 32/A, vanno recuperati tutti coloro che, per effetto delle norme vigenti, hanno maturato i 360 giorni di servizio nelle classi di concorso in questione;

si tratta di far accedere al corso di abilitazione anche coloro che sono in possesso della laurea in musicologia e laurea D.A.M.S. con indirizzo musica e che, sino ad ora, essendo possesso dei requisiti previsti dalle norme (titoli — classi di concorso), hanno maturato i titoli di servizio

impegna il Governo

a recuperare la « svista » al fine di non creare *vulnus* e discriminazioni che possano favorire contenzioso.

9/5150/7. Sasso, Capitelli, Grignaffini.

La Camera,

in sede di approvazione dell'A.C. 5150, del decreto-legge n. 136 del 2004, disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

premesso che:

per il reclutamento dei dirigenti delle scuole si fa riferimento ai corsi-concorso e che a tali corsi-concorso sono ammessi gli aspiranti che abbiano ricoperto o ricoprano incarichi di presidenza

impegna il Governo

a riconoscere un credito formativo ai candidati ammessi al corso-concorso riservato che abbiano superato le prove finali del precedente corso-concorso, anche se ammessi con riserva, ma non abbiano conseguito la nomina.

9/5150/8. Angelino Alfano, Marinello, Grimaldi, Masini.

La Camera,

considerato che l'articolo 5-ter è stato soppresso dalla Commissione

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di nominare dei commissari *ad acta* presso le regioni inadempienti, considerato che la legge applicativa era del 3 agosto 1999.

9/5150/9. Perrotta.

La Camera,

in relazione all'AC 5150, articolo 1 e 6;

premesso che:

i commissariamenti dei porti di Livorno, Savona, Trieste, Ancona e Venezia hanno suscitato vibrante proteste da parte della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI e il pronunciamento

unanime della IX Commissione permanente della Camera dei deputati, affinché non si ricorra più a commissariamenti dei porti o a nomine imposte dall'alto senza il necessario consenso delle regioni alle quali la Costituzione assegna il ruolo concorrente insieme allo Stato sulla portualità italiana;

visto che l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004 è stato opportunamente modificato rispetto al testo emanato proprio per reintrodurre — anche nel caso che non venga raggiunta l'intesa prevista dall'articolo 8 della legge n. 84/94 tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata — un meccanismo che valorizza il ruolo del ministro stesso e della regione interessata che provvede a reperire i pareri dei comuni e delle camere di commercio;

visto che l'articolo 1 comma 2 prevede a sanare gli effetti degli atti compiuti ai sensi del decreto-legge n. 136 del 2004 e segnatamente la nomina del presidente dell'Autorità portuale di Trieste;

impegna il Governo

a non ricorrere in futuro a ulteriori nomine al di fuori delle norme previste dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 e da quelle introdotte nella presente legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2004 e pertanto impegna il ministro delle infrastrutture e dei trasporti a procedere alla richiesta della terna ai presidenti della regione Toscana e della regione Marche per le nomine dei presidenti delle Autorità portuali di Livorno e Ancona come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 6 come modificato dalla legge di conversione e a non procedere, in futuro, in occasione dei rinnovi delle autorità portuali ad ulteriori commissariamenti di autorità portuali.

9/5150/10. Duca, Raffaldini, Susini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Tidei.

La Camera,

visto l'articolo 1-*bis* del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, che, in attuazione dell'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

considerato che non risulta ancora stato predisposto alcun provvedimento relativo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate per il quale il medesimo articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003 ha previsto un apposito stanziamento;

considerata pertanto l'urgenza di provvedere a sanare anche le situazioni di disallineamento e di sperequazione del restante personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché a razionalizzare il sistema ordinamentale previsto per il medesimo personale, previo mirato approfondimento tecnico delle amministrazioni interessate;

considerato che per realizzare compiutamente le finalità di semplificazione e di modernizzazione del sistema il predetto riordino non può prescindere da una rivisitazione di tutti i ruoli delle medesime Forze di polizia e delle Forze armate, tenuto anche conto dell'esigenza di riallineare le diverse posizioni in relazione alle modifiche intervenute nel pubblico impiego;

impegna il Governo

a presentare in tempi brevissimi un disegno di legge di delega di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, previo approfondimento tecnico delle amministrazioni interessate anche relativamente alla quantificazione delle risorse

necessarie, da rinvenire nell'ambito dello stanziamento, di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003.

9/5150/11. Ruzzante, Lucidi, Minniti, Ascierto.

La Camera,

visto l'articolo 1-*bis* del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, che, in attuazione dell'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

considerato che nel provvedimento in esame non sono state ricomprese analoghe disposizioni per riallineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo della polizia di Stato già appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, con la conseguenza che al disallineamento già esistente nei confronti del personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia si aggiunge adesso anche quello nei confronti del personale del corrispondente ruolo dei marescialli delle Forze armate;

considerato che il riallineamento del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica determina situazioni di disallineamento anche nei confronti del restante personale del ruolo degli ispettori delle Forze di polizia;

considerata l'urgenza di provvedere a sanare tale situazione che determina effetti ingiustamente penalizzanti nei confronti del predetto personale della polizia di Stato e del restante personale di qualifica corrispondente delle Forze di polizia;

considerato che lo stesso articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, all'ultimo periodo, ha previsto uno stanziamento per il riordino dei ruoli e delle

carriere del personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate;

impegna il Governo

a presentare in tempi brevissimi un provvedimento di riallineamento delle posizioni di carriera degli ispettori capo e dei periti capo della polizia di Stato dei soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, nonché delle posizioni di carriera del restante personale dei ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, secondo le modalità e i criteri seguiti per il riallineamento del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, utilizzando parte delle risorse stanziare per i provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003.

9/5150/**12**. Minniti, Lucidi, Ruzzante, Ascierio.

La Camera,

visto l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che, in attuazione dell'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

considerato che nel provvedimento in esame non sono state ricomprese analoghe disposizioni per riallineare le posizioni economiche dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate comprese quelle relative all'estensione delle previsioni contenute nei decreti di recepimento degli accordi sindacali e di concertazione sottoscritti nel 2002 per il personale non dirigente delle medesime Forze;

considerata pertanto l'urgenza di provvedere a sanare anche tali situazioni di disallineamento e di sperequazione;

considerata altresì l'esigenza di adeguare la normativa applicabile ai predetti dirigenti per la disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici, al fine di evitare evidenti penalizzazioni degli stessi dirigenti nei confronti dei dirigenti « contrattualizzati » del pubblico impiego;

impegna il Governo

a presentare in tempi brevissimi un provvedimento con il quale:

a) estendere ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate le disposizioni contenute negli accordi sindacali e nelle procedure di concertazione sottoscritti nell'anno 2002, già applicate al personale non dirigente delle medesime Forze;

b) provvedere alla perequazione dei trattamenti economici dei predetti dirigenti con quelli dei dirigenti contrattualizzati;

c) adeguare la normativa concernente la disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile anche attraverso forme di negoziazione, prevedendo eventuali forme di estensione dei contenuti degli accordi contrattuali nei confronti degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

9/5150/**13**. Perrotta, Ascierio.

La Camera,

premesso che la creazione di un'area contrattuale della vice-dirigenza rappresenta un passaggio importante per garantire efficienza e funzionalità alla Pubblica Amministrazione;

che tale iniziativa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad inserire in un provvedimento di prossima presentazione alle Camere le norme relative alla creazione di un'area contrattuale della vice-dirigenza.

9/5150/**14**. Peretti.

La Camera,

esaminato il testo del disegno di legge 5150 — Decreto 28 maggio 2004 n. 136 concernente « Disposizioni per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione » nel quale in parte vengono « riallineate » le posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, con quelle del personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri e della polizia e viceversa

impegna il Governo

che venga garantita, nell'ambito di un più ampio riordino delle carriere di alcune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, la funzionalità di questi delicati settori della pubblica amministrazione.

9/5150/**15**. *(nuova formulazione)* Ciro Alfano.

La Camera,

chiede al Governo di valutare tutte le soluzioni congrue alla stabilizzazione degli operai agricoli dell'università di Palermo, interpretando in senso positivo gli ambiti consentiti dall'articolo 34 comma 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

9/5150/**16**. *(nuova formulazione)* Titti De Simone.

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA PENSIONISTICA E DELEGHE AL GOVERNO NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA PUBBLICA, PER IL SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL'OCCUPAZIONE STABILE E PER IL RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2145-B)

(A.C. 2145-B – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

- a) liberalizzare l'età pensionabile;
- b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
- d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendo l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;

c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento

alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere *c*) e *c-bis*) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo

del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;

6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;

8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto

il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;

9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;

f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;

g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

h) perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'at-

tività di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;

i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;

l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;

m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia

versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;

p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;

q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;

s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;

t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;

u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e

per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;

v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.

3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.

6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i

lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a

carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.

8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente

legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;

d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori

di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;

f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previden-

ziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

« *i-bis*) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa ».

15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8

agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.

20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché

a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: « Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso ».

22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai compo-

menti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato « Casellario », per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 24.

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o pri-

vate, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico

delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: « tendenzialmente » a: « altro beneficiario, ».

33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari ».

36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera *b*), è aggiunto il seguente periodo: «l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;».

38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati *ad personam* per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.

44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera *p*), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per

l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da

50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.

50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono

intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

TABELLA A
(articolo 1, commi 6 e 7)

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria, a prescindere dall'età anagrafica.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 29. (ex 1. 29) Cordoni, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Trupia, Bellini, Battaglia, Diana, Sciacca, Capielli.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria;

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 28. (ex 1. 28) Delbono, Cordoni, Zannella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca, Battaglia.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23

dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 42. (ex 1. 42) Motta, Delbono, Cordoni, Innocenti, Camo, Duilio, Trupia, Guerzoni, Squeglia, Lusetti, Gasperoni, Bellini, Diana, Sciacca, Bottino.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, definire una disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché della totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito di altre gestioni previdenziali obbligatorie, prevedendo altresì forme di contribuzione figurativa a copertura dei periodi di inattività di tali lavoratori;

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 113. (ex 1. 113) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previsto dall'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia destinato al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo, con particolare riguardo all'esigenza di garantire a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta

causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 41. (ex 1. 41) Motta, Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 19. (ex 1. 19. *seconda formulazione*). Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) disciplinare l'estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente;

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 43. (ex 1. 43) Delbono, Cordoni, Zannella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), alinea, sopprimere le parole: e individuali.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **49.** (ex 1. 49) Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Innocenti, Bellini, Sciacca, Diana.

Al comma 2, lettera e), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **52.** (ex 1. 52) Cordoni, Delbono, Zannella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

41-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

41-*quater*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 56. (ex 1. 56) Sgobio.

Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: alle forme pensionistiche complementari di cui al *con le seguenti:* ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 57. (ex 1. 57) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Duilio, Trupia, Motta, Lusetti, Camo, Guerzoni, Innocenti, Bottino, Bellini, Squeglia.

Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche *aggiungere le seguenti:* a gestione collettiva.

1. 58. (ex 1. 58) Innocenti, Delbono, Cordoni, Trupia, Lusetti, Squeglia, Gasperoni, Duilio, Motta, Guerzoni, Camo, Bottino, Bellini.

Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera i) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto.

1. 71. (ex 1. 71. *seconda formulazione*) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

41-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

41-quater. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 63. (ex 1. 63) Sgobio.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 75. (ex 1. 75) Guerzoni, Delbono, Motta, Cordoni, Duilio, Camo, Gasperoni, Trupia, Squeglia, Innocenti, Lu-setti, Bellini, Diana, Bottino, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi costituiti in attuazione delle fonti istitutive di cui alle lettere a) e c-bis) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o, sulla base di previsioni delle medesime fonti, a fondi promossi dalle Regioni ovvero a fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del predetto decreto legislativo.

1. **74.** (ex 1. 74) Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure.

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: o, sulla base di previsioni delle medesime fonti, a fondi promossi dalle regioni.

1. **64.** (ex 1. 64) Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Motta, Trupia, Bellini, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure.

1. **65.** (ex 1. 65) Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Motta, Trupia, Bellini, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: garantendo, comunque, al lavoratore, anche nel caso di mancato esercizio della facoltà di scelta e di destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche di cui

al numero 7), un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro.

1. **98.** (ex 1. 98. seconda formulazione) Cordoni, Delbono, Zanella, Sgobio, Dui-lio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) l'individuazione dei requisiti patrimoniali richiesti ai soggetti che gestiscono le risorse dei fondi pensione; tali requisiti devono comunque garantire la restituzione del capitale conferito dai lavoratori, con un tasso minimo di rendimento certo ed una quota variabile a seconda della tipologia di investimento prescelto.

1. **68.** (ex 1. 68.) De Franciscis.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) la previsione che le fonti istitutive stabiliscano per ogni singolo iscritto anche in mancanza delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni non prima di cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni; in tale ipotesi, il diritto del lavoratore al contributo aziendale per il finanziamento del fondo prescelto permane soltanto in caso di esplicita previsione contenuta nell'accordo sindacale disciplinante il fondo di provenienza;

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 69. (ex 1. 69) Delbono, Bottino, Camo, Duilio, Lusetti, Squeglia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente.

2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 72. (ex 1. 72) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Duilio, Trupia, Camo, Motta, Bottino, Guerzoni, Innocenti, Bellini, Sciacca, Lusetti, Diana, Squeglia.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, secondo forme e con modalità compatibili con la natura di tali fondi.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 73. (ex 1. 73) Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Trupia, Camo, Bottino, Motta, Guerzoni, Squeglia, Bellini, Diana, Lusetti, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-*bis*) la garanzia, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, di un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

41-*ter*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 81. (ex 1. 81) Delbono, Cordoni, Zannella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: regole comuni aggiungere le seguenti: , fermo restando l'attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi.

1. 51. (ex 1. 51. *seconda formulazione*) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Duilio, Innocenti, Camo, Trupia, Motta, Lusetti, Gasperoni, Bellini, Bottino, Diana, Sciacca, Squeglia.

Al comma 2, lettera e), numero 10), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo meccanismi di solidarietà nel sistema della previdenza complementare.

1. 112. (ex 1. 112) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Bellini, Duilio, Gasperoni, Innocenti, Lusetti, Motta, Diana, Camo, Sciacca, Bottino, Squeglia.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere le parole: e individuali.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 122. (ex 1. 122) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Innocenti, Bellini, Sciacca, Diana.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, aggiungere le seguenti: fino a prevedere la piena deducibilità dei contributi versati dal lavoratore dipendente o autonomo,

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 124. (ex 1. 124) Delbono, Cordoni, Bottino, Bellini, Camo, Duilio, Lusetti, Guerzoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Trupia.

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20

dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 134. (ex 1. 134) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Motta, Duilio, Gasperoni, Camo, Trupia, Innocenti, Bottino, Bellini, Lusetti, Squeglia.

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: , consentendo, comunque, ai lavoratori delle pubbliche amministra-

zioni, considerati in esubero ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che hanno presentato la domanda di pensionamento negli anni 1999, 2000 e 2001 di andare in pensione alle condizioni analoghe a quelle previste per il periodo precedente;.

1. 135. (ex 1. 135. *seconda formulazione*) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 136. (ex 1. 136) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Bellini, Duilio, Gasperoni, Camo, Innocenti, Motta, Diana, Sciacca, Trupia, Bottino.

Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) prevedere la completa copertura figurativa a carico dello Stato per lavoratori che prestano attività di cura di disabili riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 93 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma 2, lettera r).

1. 137. (ex 1. 137) Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

r-bis) prevedere forme di copertura previdenziale figurativa per i periodi di non lavoro dei lavoratori con contratti di lavoro atipici;

r-ter) individuare modalità di integrazione delle forme di sostegno dei redditi da pensione al fine di invertire la tendenza alla loro progressiva perdita di potere d'acquisto.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 138. (ex 1. 138) Cordoni, Delbono, Zanella, Sgobio, Innocenti, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e sono destinati all'estensione e al potenziamento degli ammortizzatori sociali.

1. 141. (ex 1. 141) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'ali-

quota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono destinati al finanziamento, in concorso con le regioni, di istituti di sostegno al reddito, quale il reddito minimo di inserimento, destinati ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.

- 1. 140.** (ex 1. 140) Cordoni, Delbono, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

z) prevedere, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in trattamento trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, una maggiorazione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, dell'anzianità contributiva.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- 1. 144.** (ex 1. 144) Delbono, Cordoni, Bottino, Guerzoni, Camo, Innocenti, Duilio, Lusetti, Bellini, Gasperoni, Trupia, Squeglia.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

- * **1. 147.** (ex 1. 147) Alfonso Gianni.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

- * **1. 148.** (ex 1. 148) Sgobio.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

- * **1. 149.** (ex 1. 149) Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Guerzoni, Innocenti, Bellini.

Sopprimere i commi da 6 a 11.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 165. (ex 1. 165. *seconda formulazione*). Alfonso Gianni.

Sopprimere i commi da 6 a 11.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 166. (ex 1. 166. *seconda versione*) Sgobio.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

* **1. 169.** (ex 1. 169. *seconda formulazione*) Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

* **1. 171.** (ex 1. 171) Cordoni, Delbono, Zanella, Sgobio, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lu-setti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 170. (ex 1. 170. *seconda versione*) Sgobio.

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

6. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e delle organizzazioni sindacali con il compito di formulare l'elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di garantire la definitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l'assistenza.

6-bis. L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di autonoma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro dipendente e autonomo, pubblico e privato. Il sistema di previdenza è finanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive. Le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni, con acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell'anno precedente, una aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla variazione della produttività nazionale complessiva, riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicuri comunque l'equilibrio di gestione dell'ente.

6-ter. Il pensionamento di vecchiaia è fissato a 60 anni di età per gli uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usuranti e nocive.

6-quater. Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al lavoratore, compiuti i 55 anni di età, di richiedere il trattamento di pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, calcolati con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo.

6-quinquies. Sono considerati validi al fine del computo integrale delle annualità contributive anche i periodi di disoccupazio-

zione involontaria derivante da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti da indennità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di 5 anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

6-sexies. L'assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci volte l'assegno pensionistico minimo, fissato al 1° gennaio 2004 in 516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica salariale.

6-septies. Dal 1° gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità inferiori ai 2000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

6-octies. Dal 1° gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal reddito è esclusa la casa di abitazione.

6-novies. A partire dal 1° gennaio 2004, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **172.** (ex 1. 172. e 1. 173.) Alfonso Gianni.

Al comma 6, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le lavoratrici, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A sono uniformemente ridotti di tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **177.** (ex 1. 177) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini *con le seguenti:* rimane fissato a 57 anni di età in corrispondenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 179. (ex 1. 179.) Motta, Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, lettera c), sopprimere il primo, il secondo ed il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 10 per cento.

41-ter. L'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

41-quater. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 180. (ex 1. 180.) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: secondo trimestre dell'anno fino alla fine del periodo con le seguenti: primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 181. (ex 1. 181.) Innocenti, Delbono, Cordoni, Zanella, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne aggiungere le seguenti: e con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 182. (ex 1. 182.) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: dal 1° luglio con le seguenti: dal 1° gennaio

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio del secondo anno successivo con le seguenti: dal 1° luglio dell'anno successivo;

dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 183. (ex 1. 183.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Zanella, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 5 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 185. (ex 1. 185. seconda versione) Sgobio.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 184. (ex 1. 184.) Motta, Delbono, Cordoni, Trupia, Duilio, Gasperoni, Lusetti, Guerzoni, Camo, Innocenti, Bellini, Squeglia, Bottino, Sciacca.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano, ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione del personale;

2) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 187. (ex 1. 187.) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 186. (ex 1. 186.) Cordoni, Delbono, Zanella, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 188. (ex 1. 188.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 189. (1. 189.) Delbono, Cordoni, Zanella, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 10 per cento.

41-ter. L'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

41-quater. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 191. (ex 1. 191.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 10 per cento.

41-*ter*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 190. (ex 1. 190. *seconda formulazione*) Alfonso Gianni.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In ragione dell'incremento dell'onerosità delle attività lavorative manuali e, in particolare, dell'accertato logoramento psicofisico, nonché della relativa minore speranza di vita, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle categorie operaie delle imprese private e pubbliche sono applicate le norme relative alle attività usuranti sulla base delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 373 del 1993 e della legge n. 335 del 1995. Sono fatti salvi ulteriori benefici nei riguardi di attività particolarmente usuranti, definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le parti sociali.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 193. (ex 1. 193) Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 195. (ex 1. 195) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Lusetti, Bellini, Innocenti, Squeglia, Motta, Diana, Camo, Sciacca, Bottino, Trupia.

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tuttavia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'arti-

colo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni, nonché del Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e delle casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal comma 8-bis.

Conseguentemente:

dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Gli oneri relativi ai seguenti trattamenti sono così rispettivamente ripartiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 8-*quater*, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

8-*ter*. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal comma 8, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 8-*bis*, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

8-*quater*. A decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

8-*quinquies*. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare è corrisposto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

8-*sexies*. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 8 sono altresì stabilite le modalità, i criteri orga-

nizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 2 per cento.

1. **275.** (ex 1. 275. e 1. 012) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Duilio, Trupia, Camo, Squaglia, Motta, Bellini, Bottino.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 196. (ex 1. 196) Cordoni, Delbono, Innocenti, Duilio, Gasperoni, Camo, Guerzoni, Lusetti, Bellini, Motta, Squeglia, Diana, Sciacca, Trupia, Bottino.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sopprimere le parole da: nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione *fino alla fine del periodo;*

dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 5 per cento.

41-ter. sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e *11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 198. (ex 1. 198. *seconda versione*) Sgobio.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e *11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 199. (ex 1. 199) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Duilio, Trupia, Camo, Gasperoni, Lusetti, Motta, Squeglia, Innocenti, Bellini, Bottino.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 201. (ex 1. 201) Motta, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Bellini, Diana, Sciacca, Trupia.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai commi 6 e 7.

1. 202. (ex 1. 202) Alfonso Gianni.

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) armonizzare la normativa con quella prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

1. 203. (ex 1. 203) Sgobio.

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e per le lavoratrici e lavoratori con disabili gravi a carico.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 205. (ex 1. 205.) Motta, Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca, Battaglia.

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed estendere la disciplina previdenziale per i periodi di congedo di maternità, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche in favore dei lavoratori autonomi.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

1. 274. (ex 1. 05) Cordonì, Delbono, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Camo, Guerzoni, Lusetti, Motta, Bellini, Squeglia, Bottino, Trupia, Sciacca, Diana.

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in trattamento trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, una maggiorazione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, dell'anzianità contributiva.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 204. (ex 1. 204) Cordonì, Delbono, Bottino, Guerzoni, Camo, Innocenti, Duilio, Lusetti, Bellini, Gasperoni, Trupia, Squeglia.

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere interventi specifici a favore dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 206. (ex 1. 206.) Delbono, Guerzoni, Cordoni, Duilio, Motta, Camo, Gasperoni, Trupia, Lusetti, Innocenti, Squeglia, Bellini, Bottino, Sciacca.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequilibrio del sistema sotto il profilo dell'equità di trattamento dei lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, la cui aliquota di contribuzione risulti inferiore all'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare tra il mantenimento dell'aliquota di contribuzione vigente in corrispondenza di una riduzione allo stesso livello dell'aliquota di computo ovvero l'applicazione di un'aliquota di contribuzione pari all'aliquota di computo vigente.

1. 207. (ex 1. 207) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 20 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 208. (ex 1. 208.) Cordoni, Gasperoni, Delbono, Zanella, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme

pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni;

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 209. (ex 1. 209.) Cordoni, Delbono, Zanella, Gasperoni, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lu-setti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 11, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 210. (ex 1. 210) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lu-setti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Sopprimere i commi da 12 a 17.

1. 211. (ex 1. 211) Alfonso Gianni.

Sopprimere i commi da 12 a 16.

1. 212. (ex 1. 212) Sgobio.

Sostituire i commi 12, 13, 14, 15 e 16 con i seguenti:

12. Al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva, acquisita dai lavoratori a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo il raggiungimento dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, è incrementata di mezzo punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva aggiuntivo. L'incen-

tivo indicato è attribuito anche oltre il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile.

13. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento ».

14. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

15. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

16. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

16-bis. Le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15 e 16 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 213. (ex 1. 2123.) Sgobio.

Sostituire i commi da 12 a 15 con i seguenti:

12. Al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento d'anzianità, e

proseguano nell'attività lavorativa fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, le aliquote di rendimento applicate alle retribuzioni pensionabili riferite al periodo d'attività compreso tra le date di manutenzione dei suddetti requisiti sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

13. Al fine di procedere alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, anche sulla base dei dati raccolti dal Nucleo per la valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo semestre 2007 il Governo effettua una consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 214. (ex 1. 214.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Sopprimere il comma 15.

1. 216. (ex 1. 216) Sgobio.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 217. (ex 1. 217.) Cordoni, Guerzoni, Bellini, Gasperoni, Innocenti, Motta, Diana, Sciacca, Trupia.

Sopprimere i commi 18 e 19.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 219. (ex 1. 219) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Sopprimere i commi 18 e 19.

1. 218. (ex 1. 218) Alfonso Gianni.

Sostituire i commi 18 e 19 con il seguente:

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 220. (ex 1. 220. *seconda formulazione*)
Alfonso Gianni.

Al comma 18, alinea, sopprimere le parole: nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004;

al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: alla data del 1° marzo 2004;

al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) a tutti i lavoratori che stanno effettuando versamenti contributivi volontari finalizzati a maturare il diritto al conseguimento della pensione di anzianità;

dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- 1. 221.** (ex 1. 221.) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia.

Al comma 18, alinea, sostituire le parole: , nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19 *con le seguenti:* ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità, nonché ai seguenti lavoratori.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- 1. 222.** (ex 1. 222.) Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio,

Duilio, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 18, alinea, sostituire le parole: , nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19: *con le seguenti:* ai lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, nonché ai seguenti lavoratori.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- 1. 223.** (ex 1. 223) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 18, alinea, sostituire le parole: nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19 *con le seguenti:* nelle quantità sotto indicate.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: ai lavoratori *con le seguenti:* a 15.000 lavoratori;

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: ai lavoratori *con le seguenti:* a 10.000 lavoratori;

al comma 19, sostituire le parole: raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione *con le seguenti:* raggiungimento dei numeri di domande di pensione di cui alla lettera a) e b) del comma 1.

dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 224. (ex 1. 224.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 18, alinea, sostituire le parole: nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19 *con le seguenti:* nelle quantità sotto indicate;

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: ai lavoratori *con le seguenti:* a 15.000 lavoratori;

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: ai lavoratori *con le seguenti:* a 10.000 lavoratori;

dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 225. (ex 1. 225.) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: delle domande di pensiona-

mento *fino alla fine del comma con le seguenti*: , entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle situazioni di disoccupazione dei lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno. Il Governo, sulla base del monitoraggio dell'INPS e al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, per lavoratori di età superiore a quarantacinque anni. Il Governo, nell'esercizio della delega, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare apposite forme d'incentivazione all'espansione occupazionale e all'autoimpiego per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni;

b) prevedere misure in materia di abolizione dei limiti di età per l'accesso al mercato del lavoro, ivi compreso il limite di età per l'accesso ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni;

c) prevedere l'istituzione di appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi;

d) promuovere la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, attraverso convenzioni tra amministrazioni pubbliche e cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone, la cui forza lavoro sia costituita in misura non inferiore al 40 per cento dagli stessi lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, finalizzate all'affidamento all'esterno di attività e servizi;

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 228. (ex 1. 228.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Trupia, Camo, Lusetti, Bellini, Innocenti, Squeglia, Bottino, Motta, Sclafani, Diana.

Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 229. (ex 1. 229.) Trupia, Delbono, Cordoni, Duilio, Gasperoni, Camo, Guerzoni, Lusetti, Motta, Innocenti, Squeglia, Bottino, Bellini, Sciacca.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-*bis*. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore in possesso dei requisiti di cui al comma 19-*ter* sono integralmente fiscalizzati fino alla data di maturazione dei requisiti minimi per l'accesso del medesimo lavoratore al pensionamento di anzianità.

19-*ter*. È ammesso all'incentivo di cui al comma 19-*bis* ciascun datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore ultracinquantenne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223;

c) iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi di riduzione del personale.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 230. (ex 1. 230) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle

funzioni della vita umana è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 231. (ex 1. 231.) Battaglia, Delbono, Cordoni, Duilio, Trupia, Camo, Guerzoni, Lusetti, Gasperoni, Motta, Innocenti, Squeglia, Bottino, Diana, Sciacca, Capitelli.

Al comma 21, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: non più di 20 membri *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non più di 15 membri con par-

ticolare competenza ed esperienza in materia previdenziale, nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra i magistrati amministrativi e contabili, i professori universitari, il personale appartenente ai ruoli di amministrazione dello Stato e di enti pubblici anche economici ed esperti, in numero non superiore a 5, non appartenenti alle categorie predette.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quinto periodo;

dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 241. (ex 1. 241.) Motta, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Guerzoni, Innocenti, Bellini.

Al comma 21, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 20 membri con le seguenti: 15 membri.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 242. (ex 1. 242.) Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Guerzoni, Innocenti, Bellini.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, entro l'anno 2005 i coefficienti di trasformazione adottati per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo sono rideterminati secondo le modalità e le procedure concertative di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenendo conto dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL

rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, nonché delle variazioni circa l'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultanti dalle rilevazioni demografiche dell'ISTAT.

22-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei coefficienti di trasformazione rideterminati ai sensi del comma 22-bis, i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il metodo contributivo possono optare tra l'accesso al pensionamento sulla base dei vigenti requisiti anagrafici e contributivi, con trattamenti calcolati secondo i nuovi coefficienti, ovvero il prolungamento dell'attività lavorativa almeno per il periodo necessario ad ottenere un trattamento pensionistico equivalente a quello che avrebbero conseguito secondo i coefficienti previgenti.

22-quater. Al fine di garantire parità di conseguenze per tutti i lavoratori, a decorrere dalla medesima data le opzioni di cui al comma 22-bis, valgono anche per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati secondo il sistema retributivo o misto. A tal fine, ai lavoratori che scelgono di non prolungare l'attività si applica una ridefinizione dei trattamenti pensionistici in misura equivalente a quella applicata ai lavoratori inseriti nel sistema contributivo.

22-quinquies. Le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui ai commi 22-bis, 22-ter, 22-quater non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente:

a) i lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni;

b) i lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

c) i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione del personale;

2) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 244. (ex 1. 244) Delbono, Bottino, Camo, Duilio, Lusetti, Squeglia.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del

sistema pensionistico obbligatorio, la rideeterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, prevista per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tiene conto dell'accelerazione delle dinamiche demografiche e del tasso di incremento dell'aspettativa di vita media della popolazione all'età del pensionamento; entro il termine previsto per la suddetta rideeterminazione, si procede, nell'ambito di un'apposita consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla riconsiderazione delle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema retributivo sotto il profilo della loro funzionalità ai medesimi obiettivi di equità distributiva e compatibilità con le dinamiche demografiche.

Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 243. (ex 1. 243) Delbono, Bottino, Camo, Duilio, Lusetti, Squeglia.

Sopprimere i commi 35, 36, 37, 39 e 40.

- 1. 249.** (ex 1. 249. *parte ammissibile*) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Al comma 35, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando in ogni caso l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 in quanto compatibili e comunque con l'applicazione degli articoli 6 e 6-bis del medesimo decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

- 1. 252.** (ex 1. 252.) Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta, Bellini, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 44, primo periodo, dopo le parole: espressione dei pareri *aggiungere la seguente:* obbligatori.

- 1. 256.** (ex 1. 256.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

56. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- * **1. 271.** (ex 1. 271) Sgobio, Pistone.

Sopprimere il comma 54.

Conseguentemente, dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

56. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- * **1. 272.** (ex 1. 272.) Bellini, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Bottino, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Camo, Motta, Lusetti, Diana, Sciacca, Squeglia, Trupia.